



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DELIBERA n. 53/2025 del 17/12/2025

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160.

Allegati:

- All_A_Regolamento IMU_Tavola sinottica (firmato: Si, riservato: No)
- All_B_Regolamento IMU_01.01.2026 (firmato: Si, riservato: No)
- scheda sintetica (firmato: No, riservato: No)
- Parere dei Revisori - Verbale n. 49 (firmato: No, riservato: No)

Pareri:

Hash:

DEL_DELC_53_2025.pdf

B45181D260AAAF1451C4C53F5E0AD1C9095D4E6AC5A7F09C658236CDEF5DDB643EECAFC2DDAF0C9
F5F1E017F03763266A00E9BFE1D58EA4B3EA222C60B647EA3A

Verbale n. 49 Modifiche regolamento IMU_signed.pdf.p7m

2CEC766040DBAFDCD3122CE63F3DDD053A0A87617140F26293B9D84990922BFB00D3853A6D62B12C
E4415CF26D7E0C14C54BB5A505D84C3835446D3CAFD0033B

A - Scheda Sintetica.odt

7A6E43B6A93F650596EDE5601A31ED51F86D81E681072B8FE7EA5ADDB78575C901D29D5610083299C8
2A20BCA00C5DD649B325E4B7438092398C59EA426F0A93

All_A_Regolamento IMU_Tavola sinottica.pdf

900959D322CD379FEE6D69AACCE550FFDCB58EDEA044F7BCB4533C59E10358B9439D3AF00DDC27A
0522AB3B7900F1AC9FEC7A71939EF322D12CA1D62492DD73E

All_B_Regolamento IMU_01.01.2026.pdf

DF6C93F6A4C41B977CBF476C7CEDBC3AA500BEFCCB20A9047905D51C14296AD9289B2A989C4442
AFD50CB74E9A19C52B3CC65381FD22E7F9BFF932C07724DFEB

Delibera. n. 53 del 17/12/2025



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 53 del 17/12/2025 - 18/12/2025

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160

VERBALE

Il **17 di dicembre 2025**, a partire dalle ore **20:09**, nel Palazzo Comunale di Sesto San Giovanni, ha inizio la trattazione dell'argomento in oggetto e risultano presenti i sigg.ri:

N. Progr	Nominativo	Incarico	Presenza
1.	DI STEFANO ROBERTO	Sindaco	Presente
2.	BONATO ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
3.	CAGLIANI FELICE STEFANO	Consigliere Comunale	Assente
4.	CALINI ROBERTO	Consigliere Comunale	Presente
5.	COCCETTI DAVIDE	Presidente del Consiglio	Presente
6.	CUPIDO GIULIA	Consigliere Comunale	Presente
7.	FOGGETTA MICHELE	Consigliere Comunale	Assente
8.	GATTI ERNESTO GUIDO	Consigliere Comunale	Presente
9.	GHEZZI GABRIELE	Consigliere Comunale	Assente
10.	HAMDY YOUNES SOAD	Consigliere Comunale	Assente
11.	MADERLONI YURI GIOVANNI	Consigliere Comunale	Presente
12.	MILAZZO IRENE	Consigliere Comunale	Presente
13.	MOLTENI MARIO	Consigliere Comunale	Presente
14.	MONTRASIO MARCO	Consigliere Comunale	Presente
15.	PAGANI MARIA LUIGIA	Consigliere Comunale	Presente
16.	PASTORINO LOREDANA LUCIA	Consigliere Comunale	Presente
17.	PINI NICOLETTA	Consigliere Comunale	Presente
18.	POGLIAGHI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
19.	RICUPERO VINCENZO	Consigliere Comunale	Presente
20.	ROMANO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente
21.	TUROLLA PIETRO	Consigliere Comunale	Presente

22.	VALESECCHI SERGIO	Consigliere Comunale	Presente
23.	VINCELLI GIANMARIA	Consigliere Comunale	Presente
24.	DELL'OCA ROSSELLA MARIA	Consigliere Comunale	Presente
25.	LEO UMBERTO ANTONIO	Consigliere Comunale	Assente

Presenti n. 20

Assenti n. 5

La presenza del Consigliere Yuri Giovanni Maderloni avviene da remoto mediante l'App "Concilium", ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

L'identità personale del componente collegato in videoconferenza, compresa la votazione, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, **Davide Coccetti**.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, **Roberto Maria Carbonara**.

Sono presenti i seguenti Assessori: Alessandra Aiosa, Giovanni Fiorino, Antonio Lamiranda, Marco Lanzoni, Luca Nisco, Loredana Paterna.

Alle ore 20:19, entra in aula il Consigliere Umberto Leo, che partecipa alla discussione e alla votazione.

Presenti n. 21

Alle ore 20:50, il consigliere Yuri Giovanni Maderloni abbandona il collegamento da remoto ed entra in aula, partecipando in presenza alla discussione e alla votazione.

Alle ore 20:52, entra in aula il Consigliere Michele Foggetta, che partecipa alla discussione e alla votazione.

Presenti n. 22

Vista la proposta deliberativa allegata, n. **6557/2025** del **05/12/2025**, recante ad oggetto:
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160";

Dato atto che tutte le delibere iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna vengono trattate congiuntamente (unica presentazione e unica discussione generale) e votate separatamente (con distinte dichiarazioni di voto);

Udita la relazione del Sindaco, Roberto Di Stefano e dell'Assessore, Loredana Paterna;

Visti i pareri allegati alla stessa;

Visto l'art. 42 del D. Lgs n. 267/00;

Precisato che si pone a corredo della proposta deliberativa, il parere del collegio di revisione contabile (allegato);

Evidenziato che la proposta deliberativa è stata illustrata altresì nella seduta di 1^a Commissione Consiliare Permanente, tenutasi il giorno 11 dicembre 2025;

Uditi gli interventi, così come pervenuti ed allegati alla sola ultima delibera n. 57/2025, oggetto della presente seduta;

Udita la replica degli Assessori, Alessandra Aiosa, Loredana Paterna e Luca Nisco;

Precisato, altresì, che alle ore 00:11 del giorno 18.12.2025, ha inizio la votazione della proposta deliberativa in oggetto:

Con n. **15** voti favorevoli, n. **7** contrari (Pagani, Foggetta, Milazzo, Gatti, Pastorino, Maderloni, Leo), espressi con votazione palese mediante sistema di votazione elettronico dai consiglieri presenti in aula (n. **22** presenti e votanti);

DELIBERA

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa, recante ad oggetto:
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160".

INDI,

con separata votazione, con n. **15** voti favorevoli, n. **7** contrari (Pagani, Foggetta, Milazzo, Gatti, Pastorino, Maderloni, Leo), espressi con votazione palese mediante sistema di votazione elettronico dai consiglieri presenti in aula (n. **22** presenti e votanti);

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, a fini di piena continuità dell'azione amministrativa locale e immediata procedibilità della manovra di bilancio 26/28 (in trattazione nella sessione odierna).

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL Presidente del Consiglio
COCSETTI DAVIDE**

**IL Segretario Generale
CARBONARA ROBERTO MARIA**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale

6557/2025

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore Economico Finanziario e tributario

Settore Economico Finanziario e tributario

IL DIRETTORE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 738 che ha introdotto la nuova Imposta municipale propria – IMU disciplinata dall'art. 1 commi da 739 a 783.

Richiamati:

- il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (che, tra l'altro, ha introdotto l'art. 5 – decies che a sua volta modifica l'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160), in materia di abitazione principale;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) - all'art. 1, comma 743 modifica limitatamente all'anno 2022 quanto disposto dalla Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) all'art. 1, comma 48, in materia di "residenti all'estero";

Visti:

- gli artt. 7 e 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;

Dato atto che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021, relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.03.2020 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi della L. 27.12.2019 n. 160;

Dato atto che il suddetto regolamento è stato modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 9.02.2021, n. 15 del 30.03.2022 e n. 17 del 09.05.2023;

Valutato che si rende necessario aggiornare il Regolamento IMU come da Allegato A) per adeguarlo, in particolare:

- alle esigenze applicative in materia di contraddittorio preventivo introdotto dalla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente;
- alle modalità di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, tenuto conto dei provvedimenti normativi di individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono differenziare le aliquote;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. to il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato altresì atto che ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla presente proposta viene richiesto il parere all'organo di revisione economico finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutica all'approvazione dei documenti di programmazione 2026-2028.

PROPONE
al Consiglio comunale di deliberare:

1. di modificare il "*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160*", nel testo di cui all'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le disposizioni dettate dal presente atto decorrono dal 1 gennaio 2026;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. B) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

PRESIDENTE COCCETTI: Passiamo alla **quarta delibera** all'ordine del giorno. Anche questa non presenta ordini del giorno. Delibera avente ad oggetto "Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160." Dichiarazione di voto per la quarta delibera all'ordine del giorno. Città in Comune, Consigliera Pagani.

CONSIGLIERA PAGANI: Grazie Presidente, contraria.

PRESIDENTE COCCETTI: Alleanza Verdi e sinistra, Consigliere Foggetta.

CONSIGLIERE FOGGETTA: Contrario.

PRESIDENTE COCCETTI: Lega Salvini Lombardia, Consigliera Pini.

CONSIGLIERA PINI: Grazie Presidente. Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Consigliera Cupido, Forza Italia.

CONSIGLIERA CUPIDO: Favorevoli.

PRESIDENTE COCCETTI: Partito Democratico, Consigliere Gatti.

CONSIGLIERE GATTI: Grazie Presidente. Contrari.

PRESIDENTE COCCETTI: Gruppo misto, Consigliere Vincelli.

CONSIGLIERE VINCELLI: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Amiamo Sesto, Consigliere Molteni.

CONSIGLIERE MOLTENI: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Fratelli d'Italia, Consigliere Turolla.

CONSIGLIERE TUROLLA: Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Di Stefano Sindaco, Consigliere Ricupero.

CONSIGLIERE RICUPERO: Grazie Presidente. Favorevole.

PRESIDENTE COCCETTI: Procediamo adesso quindi alla votazione della delibera n. 4. Apro la votazione.

Si procede alla votazione

PRESIDENTE COCCETTI: Chiudo la votazione: 22 voti validi, 15 favorevoli, 7 contrari. La delibera viene approvata.

Si procede alla votazione

PRESIDENTE COCCETTI: Procediamo, sempre con riferimento alla delibera n. 4, alla votazione per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione.

Si procede alla votazione

PRESIDENTE COCCETTI: Chiudo la votazione. Abbiamo 22 voti validi, di cui 15 favorevoli, 7 contrari. La delibera è esecutiva.

Regolamento vigente fino al 31.12.2025	Modifiche in vigore dal 01.01.2026
Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Sesto San Giovanni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), istituita dall’art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta è inoltre disciplinata: - dagli art. 8, comma 1, e art. 9, comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; - dall’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 per quanto compatibile con la nuova imposta; - art. 13 del D.Lgs. 201/2011 e s.m.i.; - dalle disposizioni di cui ai commi dal 161 al 169 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto compatibili; - dal D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate; - dall’art. 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); - dall’art. 5-decies del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215; - dall’art. 1, comma 743, della Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022); - dal Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze 29 luglio 2022; - dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023). 2. Il presente regolamento è adottato nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche, al fine di assicurare efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza nella gestione dell’imposta. 3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.	Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Sesto San Giovanni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), istituita dall’art. 1, commi dal 738 al 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’imposta è inoltre disciplinata: - dagli art. 8, comma 1, e art. 9, comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; - dall’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 per quanto compatibile con la nuova imposta; - art. 13 del D.Lgs. 201/2011 e s.m.i.; - dalle disposizioni di cui ai commi dal 161 al 169 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto compatibili; - dal D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate; - dall’art. 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); - dall’art. 5-decies del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215; - dall’art. 1, comma 743, della Legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022); - dal Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze 29 luglio 2022; - dall’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023); - dal Decreto 07 luglio 2023 - Ministero dell’Economia e delle Finanze, integrato dal Decreto 6 settembre 2024 - Ministero dell’Economia e delle Finanze; - dal Decreto 06 novembre 2025 - Ministero dell’Economia e delle Finanze integrativo del decreto 6 settembre 2024; - Decreto 24 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente l’approvazione del modello di “Dichiarazione IMU-IMPI” e del modello di “Dichiarazione IMU ENC”; - Decreto Legislativo 5 novembre 2024 , n. 173 Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. 2. Il presente regolamento è adottato nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche, al fine di assicurare efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza nella gestione dell’imposta. 3. Per quanto non previsto nel Regolamento si

	applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 15 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, da adottarsi entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le aliquote e le detrazioni d'imposta. 2. Le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la delibera si riferisce. 3. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, i soggetti passivi effettueranno i versamenti secondo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.	Art. 15 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta 1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le aliquote e le detrazioni d'imposta tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, redatto ai sensi del Decreto 07 luglio 2023 - Ministero dell'Economia e delle Finanze integrato dal Decreto 06 settembre 2024 e dal Decreto 06 novembre 2025 - Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, con l'allegato prospetto delle aliquote IMU che forma parte integrante e sostanziale della delibera stessa, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze; gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno al quale la delibera con il relativo Prospetto delle aliquote si riferisce. 3. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, i soggetti passivi effettueranno i versamenti secondo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.
Art. 21 Termini di versamento 1. Il versamento è effettuato in due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno o in alternativa in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno d'imposta di riferimento. 2. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs. 504/1992 effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente	Art. 21 Termini di versamento 1. Il versamento è effettuato in due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno o in alternativa in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l'anno d'imposta di riferimento. 2. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) del Dlgs. 504/1992 effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente

corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. 3. Gli enti di cui al precedente comma 2 eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 4. In caso di mancata pubblicazione, sul sito di cui all'art. 15 del presente Regolamento, della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per quanto sopra, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il primo semestre, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.	corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune. 3. Gli enti di cui al precedente comma 2 eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 4. In caso di mancata pubblicazione, sul sito di cui all'art. 15 del presente Regolamento, della deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta e dell'allegato Prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per quanto sopra, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il primo semestre, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.
	Art. 21-bis Ravvedimento 1. Per le violazioni commesse a partire dal 01 settembre 2024 la sanzione è ridotta nella misura disposta dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 2. La notifica dello "schema di atto" di cui all'art. 6-bis

	della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche costituisce apertura del procedimento di accertamento. 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 4. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
Art. 26 Accertamento 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo il Comune può: - invitare i contribuenti, indicando il motivo della richiesta, ad esibire o trasmettere atti e documenti; - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; - richiedere atti, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni. 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.	Art. 26 Accertamento 1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo il Comune può: - invitare i contribuenti, indicando il motivo della richiesta, ad esibire o trasmettere atti e documenti; - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; - richiedere atti, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni. 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. 7. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 8. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.	6. Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. 7. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 8. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. 9. Per gli avvisi di accertamento diversi da quelli automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati nel "Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente" è prevista la partecipazione del contribuente alla fase istruttoria mediante il contraddittorio informato ed effettivo secondo le modalità previste nel richiamato regolamento. La partecipazione del contribuente alla fase istruttoria mediante il contraddittorio informato ed effettivo deve ritenersi esclusa nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Art. 30 Sanzioni ed interessi 1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30%, prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 2. In caso di omessa presentazione della	Art. 30 Sanzioni ed interessi 1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applica la sanzione del 30% mentre per le violazioni commesse dal 01 settembre 2024 si applica la sanzione del 25%, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 così come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. 2. In caso di omessa presentazione della

dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 7. Per quanto non specificatamente disposto si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni.	dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro. 4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. 6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 7. Per quanto non specificatamente disposto si applicano le disposizioni contenute nei Decreti Legislativi n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni.
Art. 33 Disposizioni transitorie, finali e di efficacia 1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente Regolamento si applica dal 1° gennaio 2023.	Art. 33 Disposizioni transitorie, finali e di efficacia 1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 2. Il presente Regolamento si applica dal 1° gennaio 2026.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PROVINCIA DI MILANO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 49 del 16 DICEMBRE 2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 6557/2025 AVENTE AD OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160

In data 16 dicembre 2025 alle ore 10,00 si è riunito in audio-videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams, il Collegio dei Revisori del Comune di Sesto San Giovanni nelle persone dei Sigg:

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

per rilasciare apposito parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6557/2025.

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che agli stessi sia consentito seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nelle operazioni di verifica e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia l'esame della documentazione inviata dall'Ente.

L'Organo di Revisione,

VISTI

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 738 che ha introdotto la nuova Imposta municipale propria - IMU disciplinata dall'art. 1 commi da 739 a 783;
- gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.03.2020 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi della L. 27.12.2019 n. 160;

RILEVATO CHE

-il suddetto regolamento è stato modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 9.02.2021, n. 15 del 30.03.2022 e n. 17 del 09.05.2023;

PRESO ATTO

che il Dirigente reputa necessario aggiornare il Regolamento IMU come da Allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio per adeguarlo, in particolare:

- alle esigenze applicative in materia di contraddittorio preventivo introdotto dalla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente;
- alle modalità di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, tenuto conto dei provvedimenti normativi di individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono differenziare le aliquote;

RICHIAMATO

l'art. 239 del T.U.E.L. il quale dispone che l'organo di revisione esprime, tra l'altro, pareri con le modalità stabilite dal regolamento anche in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

VISTI

-il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi della legge 27.12.2019 n. 160" che si compone di n. 33 articoli come da allegato B alla proposta di deliberazione;

-l'art. 42 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;

-l'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevedono quale termine per l'approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti relativi ai tributi locali, quello per l'approvazione del bilancio di previsione, ai fini della loro entrata in vigore sin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021, relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

-il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del TUEL in data 5 dicembre 2025 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato,

l'Organo di Revisione

RICHIAMATI

-il D. lgs n.267/2000 e il D. lgs. n.118/2011;

-lo statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

limitatamente alle proprie competenze, alla proposta di delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto "modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi della legge 27.12.2019 n. 160" nel testo di cui all'allegato A alla medesima proposta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Li, 16 dicembre 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Bruno Flavio Mennucci (Presidente)

Dr. Andrea Belotti (Componente)

Dr. Carlo Zani (Componente)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e tributario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 6557/2025 del Settore Economico Finanziario e tributario ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sesto San Giovanni li, 05/12/2025

**Sottoscritto dal Responsabile
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e tributario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 6557/2025 ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), AI SENSI DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Sesto San Giovanni li, 05/12/2025

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico
Finanziario
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**